

«...unius linguae uniusque moris regnum imbecille et fragile est»

Riflessioni sugli Ammonimenti di Santo Stefano, primo re d'Ungheria

Secondo il capitolo sesto degli Ammonimenti di Santo Stefano, primo re d'Ungheria, la forza dello stato deriva essenzialmente dalle qualità, cognizioni e dalla collaborazione degli *hospites et adventitii viri*. Sono *forti* i regni che hanno saputo assicurarsi e mettere a profitto tali preziose energie provenienti dal di fuori; sono viceversa *deboli* e fragili i paesi che hanno dovuto farne a meno e rinunciarvi. Il paese di «una legge e di una lingua» non è in grado di assicurare il benessere di tali elementi forestieri tanto utili e necessari alla prosperità dello stato, in quantoché non è nemmeno capace di provvedere alla loro *tutela giuridica*. Verso la metà del medioevo — come in generale nell'epoca dei Carolingi — si era venuta sviluppando ed affermando, come ben noto, una quantità di sistemi giuridici, paralleli gli uni agli altri: ognuno viveva secondo il proprio diritto (*proprium ius*), secondo le proprie leggi che variavano secondo il popolo e la tribù alla quale il rispettivo apparteneva; coloro poi che discendevano dalle antiche famiglie romane rimaste nelle collettività politiche sorte in Germania, vivevano secondo il diritto romano. Ognuno portava con sé, dovunque andasse, questo proprio «diritto personale». Chi si recava in paesi forestieri, sapeva che dovendo presentarsi ai tribunali, avrebbe fatto la cosiddetta *professio iuris*, in altre parole avrebbe dichiarato secondo quale legge e diritto doveva venire giudicato. Secondo tale concetto medioevale, coloro ai quali non era garantito l'uso del *proprium ius* e della lingua materna, tali *hospes* apparivano limitati nella loro libertà personale. Da questi estranei nessuno poteva aspettarsi che si sentissero bene nella nuova patria e ne promovessero il benessere materiale e spirituale. Ne risulta che il paese dove non si applicava il principio della «personalità» giuridica, non poteva contare sulla venuta e sulla collaborazione di ospiti specializzati e risultava pertanto

debole e fragile («imbecille et fragile est»), — in ogni modo ben più debole e fragile dei paesi, dove i monasteri — come risulta dallo splendido esempio fornito dall'epoca dei Carolingi — ospitavano tanti monaci dotti venuti da lontani paesi, e negli eserciti dei quali paesi militavano tanti capitani ospiti. Le più recenti indagini storiche relative all'epoca dei Carolingi mettono in particolare rilievo tale *diversitas*, risultante dalla fusione ed armonizzazione invero supernazionale di tante e sì diverse leggi, scienze ed arti, fusione radicata tanto profondamente nell'epoca da farsi forte delle analogie di cui era ricca l'antica tradizione romana, e che lasciò certamente tracce profonde nel modo di pensare dell'anonimo autore degli Ammonimenti del nostro primo re. «Sicut enim ex diversis partibus et provinciis veniunt hospites, ita diversas linguas et *consuetudines*, diversaque documenta et arma secum ducunt, quae omnia regna ornant et magnificant aulam et perterritant exterorum arrogantiam».

Si tratta di una interpretazione assolutamente nuova ed originale della dottrina dell'«*unius linguae et unius moris regnum*», interpretazione che è in pieno contrasto con l'ipotesi sì profondamente radicata, secondo la quale il primo re d'Ungheria avrebbe inteso di garantire in questo passo sì spesso citato e tante volte frainteso degli Ammonimenti, il libero uso della lingua alle «nazionalità» viventi nel paese, mirando al tempo stesso a una qualche «*diversitas*» nel campo della morale. Tutto ciò è assolutamente escluso. L'ideologia esclusivamente e profondamente cristiana del medioevo, non riconosceva altra «morale» che quella basata sul Decalogo e sugli Evangelii. Perciò il «*rex christianus vel ecclesiae filius*», il re degli Ammonimenti, non poteva assolutamente pensare alla «diversità della morale». Comunque, perché mai potrebbe rendere più forte e resistente la struttura dello stato, la diversità della morale? Una tale traduzione dell'inciso in parola appare priva di senso, come d'altronde pure quell'altra la quale ne ricavava il concetto del «paese di molti costumi», concetto sconosciuto prima e dopo di allora. Nessuno finora aveva affermato, e pensandovi ne avrebbe dubitato, che all'alba del secolo decimoprimo, un principe potesse auspicarsi la varietà *etnografica* del proprio paese, e considerarla come fonte essenziale della propria potenza. Quest'incertezza derivava dal fatto che si era trascurato di avvicinare gli Ammonimenti — che da secoli stanno a capo del Corpus Juris d'Ungheria — con gli strumenti della storia del diritto, per tacere del fatto che nemmeno si era

tentato di studiare e spiegare il loro testo dal punto di vista e secondo le esigenze della terminologia giuridica.

Tre sono i punti essenziali della nuova interpretazione, tre i sigilli che schiudono il segreto dell' «Unius... moris regnum». Prima di tutto conviene supporre nell'anonimo autore degli Ammonimenti una alta *cultura e preparazione giuridica*, senza le quali vano sarebbe voler tentare una interpretazione *giuridica* di questo che a buon diritto è considerato l'atto di nascita dello stato ungherese. — In secondo luogo, dobbiamo dimostrare che nella terminologia giuridica degli Ammonimenti, la parola *mos* significa effettivamente *consuetudine, legge*. — In terzo luogo, dovremo dimostrare che l'ambiente di cultura dal quale derivava l'anonimo autore degli Ammonimenti di Santo Stefano — ambiente di cultura al quale aveva aderito incondizionatamente l'Ungheria di Santo Stefano —, proclamasse e realizzasse realmente il principio della *personalitas*, il «diritto personale»; dimostrare, cioè, che l'ospite, l'*advena* recasse effettivamente con sé il proprio diritto: che ogni popolo, tribù, individuo visse e fosse giudicato effettivamente secondo questo *proprium ius*. Se rimanessimo debitori di questa dimostrazione, cadrebbe la ipotesi — affacciata già in principio — che soltanto il paese di *più leggi*, il paese cioè che riconosce l'esistenza e la validità di più leggi, è in grado di offrire degna accoglienza ai suoi *advena*, agli ospiti, ai dotti ed ai consiglieri di altri paesi.

Dieci anni or sono credevamo di conoscere esattamente lo *habitus spirituale* di quel sacerdote che venuto in Ungheria dall'Occidente — forse dalla Borgogna — stese, in perfetto accordo con Santo Stefano, il testo degli Ammonimenti. Sapevamo che oltre la Sacra Scrittura, quel sacerdote conosceva alcuni storici dell'antichità, e che specialmente gli doveva essere familiare la letteratura carolingica dei secoli VIII—IX, derivata dalla Città di Dio di Sant'Agostino, alla quale letteratura dobbiamo non uno di quei cosiddetti *Specchi di re*, che costituiscono il modello e l'esempio primo degli Ammonimenti di Santo Stefano. Il risultato delle nostre più recenti ricerche è che il nostro Anonimo aveva una salda preparazione e una profonda pratica del diritto canonico ed anzi di quello romano che, data l'epoca in questione, erano elementi quasi identici. In ciò, nulla di straordinario. Se avremo, infatti, avvicinato l'ideologia dell'epoca e inteso i testi, vedremo che nei secoli X—XI, il diritto romano era oggetto di studio continuo, e che le persone colte, letterate di quel periodo avevano

familiari le definizioni ed i termini giuridici, le massime e le sentenze di quel diritto, invero non numerose, quali erano state conservate e tramandate da alcuni grandi maestri del primo medioevo, ed anzitutto da Isidoro di Siviglia. Ma anche apprenderemo come l'ideale di re, realizzato da Santo Stefano e al quale l'anonimo degli Ammonimenti aveva dato veste letteraria, derivava dalla fusione di elementi etici, politici e puranco *giuridici*.

Quest'ideale di re, del *rex iustus, pius, pacificus* — ideale che aveva trovato simbolica realizzazione in Santo Stefano — derivava il proprio contenuto dall'ideologia dello *ius naturale* dell'antichità. Il sovrano potrà adempiere ai doveri che lo attendono ed alla sua missione divina, se ed in quanto serve con tutta coscienza la Verità, quella Verità che si fonda sulla *Ratio*, sulla Ragione divina che governa il mondo. Il nostro mondo non è retto da leggi umane, bensì dalla legge di natura che è di origine divina. Da tale suprema Ragione divina deriva l'eguaglianza degli uomini, l'*aequalitas*, dalla quale deriva a sua volta il precetto della *aequitas*. Secondo questa teoria medievale, il diritto non si crea, perché esso esiste sempre e dovunque. Se accenna ad oscillare, la *Ratio* o la Natura ne ristabiliscono l'equilibrio. La Legge, il Diritto si correggono da sé stessi. Deriva da questo ragionamento che è buona soltanto la legge *antica*, quella tradizionale. Questa Legge non è scritta, e viene applicata dal sovrano che da essa deriva la sua autorità ed in nome di essa regna: *rex a recte regendo*. *Recte regere*, regnare rettamente, significa secondo il concetto giuridico naturale cristiano, regnare con *equa moderazione*, rendere giustizia nello spirito dello *ius aequum*, e non nello spirito dello *ius strictum*. Vedremo in seguito che l'applicazione dello *ius strictum* rientra nelle attribuzioni del giudice e non in quelle del sovrano. Se il principe scivola sul terreno dello *ius strictum*, se in altre parole le sue sentenze si ispirano alla severità, durezza, inesorabilità, cioè alla crudeltà ed intolleranza, in questo caso egli contravviene alla legge della *Ratio* e commette colpa. Un re, i cui atti non siano suggeriti dall'antica Legge che è buona, cessa di essere *re*, per diventare *tiranno*: egli è l'Anticristo in trono.

È unicamente sulla scorta di tale dottrina, minuziosamente elaborata e ben riconoscibile nelle fonti, che ci è dato di intendere adeguatamente gli Ammonimenti di Santo Stefano, con il loro *Prologus*, al quale finora non si è prestata la dovuta attenzione. Qui Santo Stefano riconosce che la Ragione, la Legge — nel

significato che le deriva dallo *ius naturale* — costituisce la base dell'universo, come pure di ogni potenza ed istituzione terrestre. Ogni potere terreno dà leggi a coloro che ne dipendono: così viene tramandata di generazione in generazione «l'antica e buona legge». Per questo motivo anche il primo re d'Ungheria ritiene necessario di fissare per suo figlio «documenta, precepta, consilia, suasiones, ...quibus tuae vitae mores tibi que subiectorum exornes...».

Gli Ammonimenti principiano con un termine giuridico che esaminato con la dovuta cautela ed attenzione ci rivela immediatamente come l'anonimo autore, il dotto sacerdote, dovesse conoscere ottimamente la giurisprudenza della sua epoca, al pari di tanti altri suoi contemporanei dei quali ci sono note le opere, per cui non ci è stato difficile di confrontare alle loro cognizioni quelle dell'Anonimo degli Ammonimenti. Quindi abbiamo potuto procedere all'esame della terminologia degli Ammonimenti, e constatare come in ognuno dei dieci capitoli si nasconda un termine tecnico che indica chiaramente verso il diritto romano e che finora non è stato esattamente interpretato. Tra questi termini tecnici si afferma specialmente il termine *mos*, termine ricco di sfumature di significato che, tradotto sempre finora con le parole «costume», «morale», si era prestato a creare malintesi ed a far perdere la giusta via. È stato facile chiarire che la parola «mos» significhi propriamente «diritto consuetudinario», «consuetudine giuridica», anzi addirittura «legge». Ci si chiariva così anche il giusto significato, il segreto, dell'«*unius moris, uniusque linguae*»; ma non basta: si chiariva puranche il significato di quell'altra enigmatica massima di Santo Stefano che, cioè, conviene governare ogni popolo secondo i suoi propri «mos»: «*Quis Graecus regeret Latinos Graecis moribus, aut quis Latinus regeret Graecos Latinis moribus?* Nullus. Idcirco *consuetudines sequere meas...*» (Cap. VIII).

Tale parallelismo tra i termini *consuetudo* e *mos* ci è di valido aiuto nell'identificare il loro vero significato. Ho già rilevato come in quei secoli la famosa Enciclopedia di Isidoro di Siviglia fosse largamente nota in tutta Europa e quindi anche in Ungheria, e che ad essa attingessero gli studiosi di tutti i paesi. Così, come ha dimostrato di recente A. Bodor in uno studio apparso sulla rivista storica «*Századok*» —, l'Enciclopedia etimologica di Isidoro fu una delle fonti principali a cui attinse San Gherardo veneziano, per una delle sue principali opere di filosofia. Nulla di più naturale, dunque, se ritroviamo nell'Enciclopedia di Isidoro alcuni passi

che secondo ogni probabilità sono indispensabili alla retta interpretazione del testo degli Ammonimenti.

«*Mos longa consuetudo est de moribus tracta tantundem. Consuetudo autem est ius quoddam moribus institutum quod pro lege suscipitur, cum deficit lex, nec differt scriptura an ratione commendat. Porro si ratione lex consistat, lex erit omne quod iam ratione constiterit*» (Etym. V. 3 2).

Dobbiamo rinunciare a dimostrare qui sulla scorta dei testi come appaia essenzialmente compenetrato dalla speculazione del concetto *mos* — concetto di carattere intimamente giusnaturalistico — tutto il pensiero giuridico del medioevo. Ci accontenteremo pertanto del testo di Isidoro di Siviglia, come di autore archetipo, ed invocheremo il suo testo per chiarire il passo su citato «*Quis Graecus...*».

«*Humanae leges*» — avverte Isidoro (Etym. V. 2) — «*moribus constant ideoque hae discrepant, quoniam aliae aliis gentibus placent*». Dopo quanto abbiamo detto, apparirà superfluo ripetere a questo punto che abbiamo nuovamente a che fare con la *Ratio*, quale fonte del diritto: le leggi si basano sulla tradizione, ed in fondo alla tradizione conviene ricercare il *mos*, le consuetudini, varie secondo la diversa struttura fisica e spirituale dei diversi popoli. Il diritto, la legge, dipendono pertanto da qualità e doti di origine naturale cioè divina. Ognuno possiede un proprio diritto, una propria legge specifica, ciò è pacifico; ne segue quindi che il Greco non potrà reggere i Latini secondo un diritto specificamente greco, né il Latino potrà reggere i Greci con una legge specificamente latina, perché tanto i Latini quanto i Greci hanno il loro specifico sistema giuridico. Quindi ognuno si guardi ben bene dal tentare di privare un popolo, una nazione del sistema giuridico che le è specifico e che è di origine naturale cioè divina.

Abbiamo così chiarito il *significato*, e probabilmente anche l'origine, del tanto dibattuto passo degli Ammonimenti di Santo Stefano; ma non ne abbiamo ancora chiarito lo *scopo*. A questo fine ci si presentano varie ipotesi. Secondo una di queste, il passo citato («*Qui Graecus...*») potrebbe contenere un ammonimento del re all'indirizzo degli *advena* (ospiti): ho garantito — sembra avvertire il primo re d'Ungheria — e rispettato il vostro diritto particolare, e con ciò ho reso possibile la vostra vita e la vostra attività in questo mio paese. Ma ciò non significa che voi ospiti possiate estendere questo vostro diritto specifico e particolare ai miei sudditi. Anche essi hanno il loro diritto specifico e parti-

colare, e le tradizioni dei miei sudditi vanno rispettate come io rispetto le vostre.

Ci si offre anche una seconda soluzione che apre orizzonti ben più vasti circa l'interpretazione del cap. VIII degli Ammonimenti comprendente il passo «Qui Graecus...». Sul principio del secolo XI — come noto — dobbiamo tener conto del rinnovamento del diritto romano, come conseguenza diretta di quella grande iniziativa presa in comune dall'imperatore Ottone III e dal pontefice Silvestro II, relativamente alla «renovatio» universale dell'impero romano, quale unità politica e spirituale. Tale «renovatio iuris romani» soddisfa altresì una necessità di carattere pratico. La grande quantità dei diritti particolari, in vigore gli uni accanto agli altri, è, in parte, causa della generale anarchia che caratterizza l'Europa del secolo X; la «renovatio iuris romani» poteva pertanto celare la tendenza all'unificazione del diritto. *Un impero, un ordine, una legge*: questo ideale avrà infervorato la mente dei fedeli dell'idea imperiale e di quella di Roma; così almeno lasciano supporre le nostre fonti. I sacerdoti ed i monaci i quali avevano portato con sé nella loro nuova patria le dottrine e le esperienze d'Occidente, provenivano da paesi dove ondeggiava tuttora, esaurendosi o rinnovandosi, la secolare lotta tra il diritto imperiale e quello dei singoli popoli e tribù, l'aspetto medioevale della quale lotta è stato tracciato con mano maestra da Ludwig Mitteis nella sua opera oramai celebre e classica. Nell'epoca carolingia, la Chiesa si era mostrata sempre incline a favorire l'unificazione del diritto, scorgendovi una garanzia a favore dell'esistenza morale, religiosa e civile del mondo dilaniato dall'anarchia. Abbiamo preziose testimonianze a questo riguardo. E qui non mi riferisco unicamente al famoso serio ammonimento, in cui Hinkmar da Rheims minaccia il mondo precipitato nel caos dei diversi sistemi giuridici, che cioè il Giudizio Universale non si svolgerà secondo i diritti dei popoli e delle tribù, né secondo il diritto romano ma unicamente secondo la legge di Dio. Mi riferisco anche al memento di Agobardo di Lione, scrittore del sec. IX, il quale invoca e sollecita l'unificazione dei diritti nello spirito delle idealità cristiane. Agobardo combatte il sistema franco del diritto personale, e chiede l'applicazione del diritto universale cristiano, cioè del diritto romano. La legge di Cristo non conosce ebrei, pagani, aquitani, lombardi, borgognoni, alemanni, ecc. «Se Iddio ha sofferto perché crollassero le muraglie della separazione e dell'inimicizia, ed ogni popolo si riconciliasse

nel suo Corpo —, non contraddicono dunque all'opera divina dell'Unità le incredibili differenze che osserviamo nelle leggi, differenze che si affermano non soltanto in ogni regione ed in ogni città, ma puranco nelle famiglie e persino allo stesso desco?» Questa aspirazione all'unità urtava contro salde e preziose tradizioni, contro vitali organismi, contro sentimenti nazionali: in una parola, urtava contro tutto ciò che oggi chiameremmo conservativismo. Dovremo dunque chiedere se Santo Stefano e l'anonimo autore che interpretava negli Ammonimenti le idee ed i pensieri del re, avessero inteso di opporre con questo discusso passo del cap. VIII degli Ammonimenti, il loro veto contro le aspirazioni di unificazione giuridica dell'impero mondiale, e mirato a difendere la validità delle tradizioni giuridiche del popolo e delle tribù ungheresi contro la minaccia rappresentata dall'infiltrarsi ed affermarsi del diritto romano? Non sappiamo rispondere al quesito; troppo scarse sono le nostre cognizioni sulla vita degli ungheresi al tempo della fondazione della patria europea, per poter azzardare tale ipotesi. Converrà rimanere piuttosto sul piano della realtà.

E la realtà ci riconduce sempre e di nuovo alla tesi del «*proprium ius*», che appare il motivo dominante degli Ammonimenti di Santo Stefano, e che ci aiuta a chiarire un altro importante quanto trascurato passo di quell'antico documento. Nel cap. V degli Ammonimenti, Santo Stefano ammonisce suo figlio, il futuro re, come segue: «... noli per te ipsum diiudicare, ne tua regalis dignitas usurpatione inferioris negotii fedetur sed potius huiusmodi negotium ad iudices mitte quibus hoc commissum est, quo illi *secundum suam hoc discernant legem*. Time esse iudex, gaude vero rex esse et nominari. Reges vero patientes regant, impatientes autem tyrannizant».

Dunque l'applicazione dello *ius strictum* compete al giudice; il re eserciti unicamente lo *ius aequum*, a scanso di divenire tiranno. Fin qui, tutto va in ordine. Sorprende tuttavia l'avvertimento di Santo Stefano all'indirizzo del successore: «Time esse iudex!» Nulla di simile ho trovato nella letteratura contemporanea o precedente dell'Occidente. Ma è stato trascurato finora anche l'inciso «*secundum legem suam*», non solo quasi ignorato dagli studiosi, ma anche — come appare dalle traduzioni — non capito. Che ogni caso vada giudicato secondo la propria legge, ed ogni individuo secondo il proprio diritto è non solo una constatazione preziosa in sé stessa, ma riveste una particolare importanza in



quanto appoggia l'interpretazione che abbiamo data del passo «unius moris», e di quello «quis Graecus».

Non è escluso che qualcuno vorrà scorgere in questa nuova interpretazione dell'«unius moris regnum» un impoverimento nel contenuto della cosiddetta «idea di Santo Stefano». Ma credo che non avranno ragione. E non soltanto perché sarebbe stato impossibile scorgere in buona fede nella dottrina invero ambigua e diciamo pure incomprensibile del «paese di più lingue e di più morali» una testimonianza antica della tolleranza dello stato ungherese nei riguardi delle nazionalità del paese; ciò avrebbe significato voler attribuire in malafede all'epoca della fondazione dello stato ungherese condizioni di fatto e punti di vista affermatasi soltanto molti secoli più tardi. — Ma non avranno ragione, perché l'idea stefaniana anziché apparire diminuita, si affermerà più ricca e robusta se avremo saputo riconoscere ed identificare — come crediamo di essere riusciti a fare — in questo atto di fondazione dello stato ungherese le grandi dottrine fondamentali del diritto naturale cristiano. Le tradizioni politiche del popolo ungherese appariranno più salde e più fattive, se nelle fondamenta dello stato ungherese avremo riconosciuto il contenuto morale e *giuridico* dell'ideale di re, sì ricco e svariato nel medioevo.

GIUSEPPE BALOGH